

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti. Doc. IV, n. 6 (Esame e rinvio)	10
---	----

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 5 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.15.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti.

Doc. IV, n. 6.

(Esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame della richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche e ambientali nei confronti di Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 44630/16 RGPM – n. 21162/19 RG GIP, pervenuta alla Camera il 15 gennaio scorso dalla Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare del Tribunale di

Roma. Il termine regolamentare per l'esame in Giunta scade il 14 febbraio 2020.

La seduta odierna è pertanto dedicata all'introduzione della questione da parte del relatore Sarro e all'audizione dell'ex deputato Marotta che, invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, ha comunicato che intende intervenire personalmente per fornire i chiarimenti ritenuti opportuni.

Carlo SARRO (FI), *relatore*, ricorda che la domanda in titolo è pervenuta alla Camera il 15 gennaio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma. La richiesta riguarda l'autorizzazione all'utilizzo di un tabulato e di otto intercettazioni ambientali e telefoniche nell'ambito di un procedimento nei confronti di Antonio Marotta, in concorso con Raffaele Pizza e Luigi Esposito, per il reato di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale in tema di traffico di influenze illecite, commesso il 3 marzo 2015; in concorso con il solo Luigi Esposito, per il delitto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1974, n. 195, in tema di finanziamento illecito dei partiti politici, nella medesima data. Si procede inoltre, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, nei confronti di Antonio Marotta e Raffaele Pizza, per il delitto previsto dall'articolo 648 del codice penale in tema di

ricettazione, commesso il 29 luglio 2015. Si tratta, peraltro, di un procedimento che nasce a stralcio di un'altra inchiesta in tema di presunte malversazioni nell'assegnazione di appalti pubblici gestiti dalla Consip, e consiste in una vicenda i cui elementi di prova sono concentrati nelle intercettazioni, che richiedono pertanto un esame particolarmente scrupoloso per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta.

A tale proposito, segnala, in particolare, che la richiesta ha a oggetto un tabulato dell'utenza telefonica in uso a Luigi Esposito per il giorno 3 marzo 2015, la cui acquisizione è stata autorizzata con decreto urgente del 5 marzo 2015; cinque intercettazioni ambientali effettuate nello studio in uso a Raffaele Pizza in via in Lucina 17, delle quali due captate il 3 marzo 2015, una il 21 maggio 2015, una il 2 luglio 2015 e una il 29 luglio 2015, che erano state autorizzate con decreto del 17 dicembre 2014 (autorizzato in pari data ed emesso nell'ambito del procedimento penale n. 36768/13 RGNR) inizialmente per altri ambienti e poi estese allo studio di via in Lucina a partire dal 5 gennaio 2015; tre intercettazioni telefoniche sull'utenza telefonica in uso a Luigi Esposito, tutte captate il 2 luglio 2015. Le intercettazioni erano state autorizzate con decreto del 18 marzo 2015 (emesso nell'ambito del procedimento penale n. 36768/13 RGNR).

La richiesta, come ricordato, è pervenuta il 15 gennaio 2020; l'udienza preliminare si è svolta in data 7 novembre 2019 e l'ordinanza reca la medesima data. L'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, prevede che il giudice – qualora ritenga necessario utilizzare intercettazioni o tabulati di conversazioni nelle quali sia stato captato un parlamentare – decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni sono state intercettate.

La documentazione agli atti consiste in: richiesta a firma del Giudice dell'udienza preliminare del 7 novembre 2019, cui è

allegato l'elenco delle intercettazioni e del tabulato cui si riferisce), unitamente a copia del verbale dell'udienza; richiesta del PM contenuta nel verbale di udienza preliminare del 19 settembre 2019; richiesta di rinvio a giudizio del PM; verbali di udienza del 4 luglio 2019, 19 settembre 2019, 10 ottobre 2019, 17 ottobre 2019, 7 novembre 2019; ordinanza in materia cautelare emessa dal GIP Maria Rosaria Guglielmi in data 23 giugno 2016; atti, su supporto informatico (CD e DVD), relativi ai verbali delle registrazioni audio e dei tabulati delle comunicazioni, delle intercettazioni oggetto di richiesta; relazione di servizio, con relativi allegati, prodotta in udienza dalla difesa di Marotta e documentazione allegata alla memoria del Pizza; nell'informativa della Guardia di Finanza dell'11 maggio 2016; copia del provvedimento di iscrizione nel registro degli indagati dell'on. Marotta.

Dal verbale dell'udienza preliminare del 7 novembre 2019 si evince altresì che il Giudice ha altresì accolto la richiesta della difesa di Marotta di trasmettere alla Camera, unitamente a tutti gli atti e i documenti previsti dalla legge n. 140 del 2003, anche una relazione di servizio della P.G. del 27 giugno 2014 e relativi allegati, ritenuta particolarmente rilevante, in quanto da essa si evidenzia che lo status di parlamentare di Marotta era emerso in sede di indagini già nove mesi prima della prima delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo processuale. Per converso, segnala che l'iscrizione del medesimo parlamentare nel Registro degli indagati reca la data del 12 marzo 2015, solo nove giorni dopo le prime due intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo e anteriormente a tutte le altre.

Tanto premesso, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni dopo l'audizione dell'interessato.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, non essendoci interventi sulla relazione del collega Sarro, propone di passare all'audizione dell'onorevole Marotta.

(Viene introdotto Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti).

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, ricorda che Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti, è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni in relazione alla vicenda processuale oggetto della domanda di autorizzazione in titolo. Ricorda che al termine dell'intervento dell'audit, i colleghi potranno intervenire per formulare quesiti e osservazioni.

Antonio MAROTTA deposita documentazione e svolge una relazione sulla vicenda, soffermandosi in particolare sulla lesione delle prerogative parlamentari conseguenti all'effettuazione, senza una preventiva autorizzazione, di intercettazioni e altri atti di indagini precedentemente alle captazioni di cui si chiede l'utilizzo, nel periodo intercorrente cioè tra il mese di giugno 2014 e il 3 marzo 2015, di cui vi è traccia nel fascicolo processuale, oltre che nella stessa richiesta trasmessa alla Camera dei deputati dall'autorità giudiziaria.

Sotto il profilo del rito, esprime inoltre perplessità in ordine alla legittimità di una richiesta di autorizzazione all'utilizzo intercettazioni telefoniche e ambientali proveniente dal giudice dell'udienza preliminare, a fronte della previsione della legge n. 140 del 2003 che pone tale obbligo in capo al Giudice per le indagini preliminari, in una fase processuale precedente; comunica altresì che è stato recentemente archiviato un procedimento avviato nei suoi confronti per il reato di corruzione per i medesimi fatti.

Nel merito, dichiara di aver avuto una frequentazione abituale di Raffaele Pizza, in particolare presso lo studio di via in Lucina, tale da rendere ampiamente prevedibile che le captazioni nei confronti di Pizza potessero coinvolgere anche sé medesimo.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, chiede se vi siano quesiti per l'audit.

Carlo SARRO (FI), *relatore*, chiede la data del provvedimento di archiviazione citato dall'onorevole Marotta e se dagli atti del fascicolo processuale risultino altre intercettazioni nel periodo dal 27 giugno 2014 al 3 marzo 2015.

Antonio MAROTTA precisa che il decreto di archiviazione è stato emesso circa un mese fa e che gli risulta che nel fascicolo processuale siano presenti ulteriori intercettazioni che lo riguardano.

Alfredo BAZOLI (PD) formula una domanda sulla natura e sulla frequenza dei rapporti con Pizza ed Esposito.

Antonio MAROTTA precisa che la sua frequentazione con il Pizza era praticamente quotidiana, anche perché aveva la disponibilità dell'ufficio del Pizza, di cui conosceva anche il fratello per ragioni politiche; Esposito era invece un cliente del suo studio legale di Salerno.

Mario PERANTONI (M5S) chiede chiarimenti sulla disponibilità da parte di Marotta dell'ufficio del Pizza.

Antonio MAROTTA ribadisce di aver avuto la disponibilità delle chiavi di quell'ufficio, che si trovava nei pressi della Camera.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, non essendoci ulteriori interventi ringrazia l'ex deputato Antonio Marotta e dichiara conclusa l'audizione.

(Antonio Marotta, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula).

Carlo SARRO (FI), *relatore*, alla luce delle informazioni e della documentazione depositata dall'on. Marotta nel corso della sua audizione prospetta alla Giunta l'opportunità dell'acquisizione di ulteriore documentazione inerente al procedimento oggetto della richiesta in titolo ed eventualmente di copia integrale del fascicolo, con particolare riguardo all'esigenza di verificare l'esistenza di ulteriori captazioni

dell'ex deputato Marotta, avvenute anteriormente alla data del 3 marzo 2015.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, nel rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, si riserva, se non vi sono obiezioni, di richiedere all'Autorità giudiziaria la documentazione integrativa, salva l'esigenza di un'eventuale

proroga del termine di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera, da richiedere tempestivamente, ove necessario, alla Presidenza della Camera.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 10.05.